



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 1.41 par. 1 lett. a) - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

(Art. 41, par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014)

2022



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

ALLEGATO A

1. Documentazione informatica

La presente Misura viene attivata mediante procedura a "regia".

Tutta la documentazione e la modulistica in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/>

2. Descrizione tecnica della misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 41, par. 1
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	MISURA 1.41 - art. 41 par.1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

3. Obiettivi della Misura

La Misura in oggetto si propone l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale della strategia Europa 2020, finanziando investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.

Tutto quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (OT 4).

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.

4. Area territoriale di attuazione

La Misura si applica all'intera Regione Friuli Venezia Giulia e alle acque marine dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste.

5. Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. (UE) n. 531/2015.

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi regionali.

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

6. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci (sia per le attrezzature che a bordo). Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

Non sono ritenuti ammissibili gli interventi su unità da pesca appartenenti alla V categoria (imbarcazioni asservite ad impianti) e prive di attrezzi da pesca in licenza.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 1303/2013, paragrafo 6, *non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.*

Per operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate si intende:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente lavori, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi documenti giustificativi;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che lavori, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;

nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità dell'intervento e/o acquisito le autorizzazioni all'esercizio, le operazioni oggetto di investimento si intendono completamente attuate.

7. Soggetti ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti soggetti aventi sede legale nel territorio dell'Unione Europea e sede operativa (ovvero residenza nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica) in regione:

- Armatori di imbarcazioni da pesca alla data di presentazione della domanda;
- Proprietari di imbarcazioni da pesca alla data di presentazione della domanda.

L'armatore dell'imbarcazione deve essere iscritto nel Registro delle imprese di pesca (RIP) presso le locali Autorità marittime e titolare della licenza di pesca marittima professionale in corso di validità (conforme all'allegato A del D.M. 26 gennaio 2012) alla data di presentazione della domanda.

L'armatore richiedente, se diverso dal/i proprietario/i e qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo dell'unità, deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata da quest'ultimo/i alla presentazione della domanda di contributo, alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione ed al rispetto dei relativi vincoli.

Nel caso di interventi su imbarcazioni, il proprietario non armatore è tenuto a presentare atto di assenso dell'impresa armatrice. In assenza di impresa armatrice l'istanza non è ammissibile.

Sono ammissibili a finanziamento i soggetti in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del CCNL di riferimento e il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008) nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

Al soggetto richiedente, se proprietario o armatore di più motopescherecci, è consentito presentare più istanze di finanziamento a valere sul presente bando: una istanza per ogni motopeschereccio oggetto di intervento.

Il sostegno non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per la stessa imbarcazione da pesca.

Ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 il beneficiario deve avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando per ottenere e mantenere il contributo. A tale scopo deve essere trasmessa una dichiarazione di un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile, commercialista o istituto di credito) che attesti la capacità finanziaria del beneficiario (Modulo 07) a sostenere l'operazione.

8. Soggetti non ammissibili a finanziamento

Non sono ammissibili al finanziamento le istanze proposte da soggetti:

- che risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE ovvero contributi per la pesca e acquacoltura erogati a livello locale o nazionale. Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO

ALLEGATO A

FEP 2007-2013, è stata comunicata la revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi al momento della domanda, sono ritenute inammissibili;

- i cui legali rappresentanti svolgano analoghi incarichi in altre imprese che risultano nella situazione rappresentata al precedente punto;
- che rientrano tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018 di cui viene richiesta specifica autodichiarazione nei modelli di istanza che obbligatoriamente sono utilizzati dal beneficiario nell'ambito della presente misura;
- che a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'acquisizione di contributi economici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- imprese in stato di liquidazione, fallimento o procedura di concordato preventivo;
- soggetti che rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

9. Quantificazione delle risorse e intensità del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per capo 1, priorità 1, art. 41 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 per complessivi **Euro 122.727,18** con riferimento alla legge regionale di bilancio 30 dicembre 2021 n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024) più eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

Il massimo contributo concedibile per singola istanza è stabilito in € 40.000,00.

Il minimo di spesa ammissibile per singola istanza è stabilito in € 5.000,00.

La Misura prevede un'intensità dell'aiuto pubblico pari al **50%** delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014. In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale (*): possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

(*): Pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione modificato dal regolamento (CE) 1799/2006. La maggiorazione è applicata solo nei casi in cui gli interventi previsti siano connessi esclusivamente alla pesca costiera artigianale.

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Il contributo non è cumulabile con altre forme di agevolazioni, anche di carattere fiscale, ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione specifici per la Misura 1.41 par. 1 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" sono i seguenti:

Codice criterio	Descrizione criterio	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
Criteri trasversali				

T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile (*)	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,8	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale alla data di presentazione della domanda (*)	SI (C = 1) <40 anni NO (C = 0) ≥40 anni	0,8	
T3	Numero occupati dell'impresa (**)	$N \leq 3$ (C=0) $N > 3$ (C=1)	0,8	
Criteria relativi all'operazione				
O1	Età dell'imbarcazione (calcolata secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 2930/1986 e s.m.i.) alla data di presentazione della domanda di contributo	E_i =età dell'imbarcazione in anni (numeri interi) C=1 per $E_i < 3$ C=0 per $E_i > 40$ $C = (40 - E_i) / 37$ per $3 < E_i < 40$	1	
O2	L'operazione prevede interventi su imbarcazioni dedite alla pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015	SI (C = 1) NO (C = 0)	1	
O3	L'operazione prevede il coinvolgimento di un organismo scientifico/tecnico, relativamente alle lettere b) e c)	SI (C = 1) NO (C = 0)	0	

(*) Per i criteri T1 e T2 si specifica ai fini del presente bando che per organo decisionale si intende il consiglio di Amministrazione e in tal caso deve essere descritto (nel modulo 03-3) e documentato dal richiedente rispettivamente che la maggioranza (>50%) delle quote di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione è rispettivamente di genere femminile o di età inferiore a 40 anni. In mancanza di Consiglio di Amministrazione viene valutato il possesso del criterio da parte del legale rappresentante dell'impresa; nel caso della presenza di più di un legale rappresentante si valuterà se la maggioranza di questi è rispettivamente di genere femminile o di età inferiore a 40 anni.

(**) Per il criterio di selezione T3 il "Numero occupati dell'impresa" si intende quello rilevabile da visura presso la CCIAA riferito all'impresa armatrice.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso. Il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il **punteggio per singolo criterio "P"** sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente $C \cdot P_s$ (peso attribuito al criterio). Ogni singola istanza sarà inserita nella graduatoria di selezione con riferimento al **punteggio** corrispondente alla somma dei punteggi P per singolo criterio.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un **punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri** riportati nella tabella precedente (il punteggio minimo deve pertanto essere raggiunto con due o più criteri).

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del richiedente (rappresentante legale firmatario dell'istanza), dando preferenza ai più giovani.

In caso di ulteriore parità si seguirà l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo (Modulo 01) da parte del gestore della PEC del richiedente.



11. Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa, è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre, la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, conformemente alla normativa applicabile;
- **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità**: le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal bando.
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

12. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili solo se sostenute successivamente alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione e costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

L'art.41 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci. In quest'ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo V, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 508/2014:

- Ai fini degli interventi di **miglioramento dell'idrodinamica dello scafo**, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - a) investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio (alette stabilizzatrici) e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - b) impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito. Si intende esclusa da tale voce la semplice verniciatura nell'ambito della manutenzione ordinaria; è compresa la sostituzione di scafi in legno con altri in vetroresina a patto che sia dimostrato che il nuovo scafo produca un attrito minore e sia costruito con materiale atossico; a tal fine è richiesta una dichiarazione e verifica da parte di uno degli Enti di Classifica. Inoltre per gli interventi inerenti la sostituzione dello scafo in legno con altro in vetroresina il sostegno può essere liquidato esclusivamente in presenza del nulla osta alla sostituzione rilasciato dal MiPAAF;
 - c) mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo (pilota automatico) e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
 - d) prove in vasca idrodinamica.



ALLEGATO A

- Ai fini degli interventi di **miglioramento del sistema di propulsione della nave**, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
 - a) eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - b) catalizzatori;
 - c) generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
 - d) elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari (nell'ambito di tale voce di spesa non è ricompresa la sostituzione del motore, ma esclusivamente gli elementi in grado di generare energia da fonti rinnovabili per alimentare i motori);
 - e) eliche di prua;
 - f) conversione di motori ai biocarburanti (in tale voce di spesa sono ricompresi lavori ed attrezzature per convertire un motore ad uno che utilizza il biocarburante, mentre non è ricompresa la sostituzione del motore);
 - g) econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - h) investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione.

- Ai fini degli investimenti in **attrezzi e attrezzature da pesca**, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - a) sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi (finalizzati al risparmio energetico);
 - b) modifiche degli attrezzi da traino (finalizzati al risparmio energetico);
 - c) investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

- Ai fini degli investimenti nella **riduzione del consumo di energia elettrica o termica**, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:
 - a) investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m (non è consentito l'aumento della capacità di stivaggio del pescato);
 - b) investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo (es. scambiatore di calore per i servizi di bordo).

Sono considerati ammissibili altresì:

- i costi necessari e collegati direttamente all'installazione degli elementi previsti nel presente paragrafo;
- spese generali: si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; tali spese sono ammissibili a cofinanziamento nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese generali medesime. Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
 - o spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
 - o spese per consulenza tecnica relative a perizie tecniche, o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione, inclusa la spesa per l'attestazione dell'Ente di Classifica ove necessaria;
 - o spese progettuali tra cui direzione lavori, rilievi e altri costi inerenti;
 - o le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

L'acquisto dei beni materiali è ammesso solo per beni nuovi.



Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle vigenti "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" predisposte dall'Autorità di gestione del Programma.

13. Spese non ammissibili

Non sono, in generale, ammissibili le spese:

- liquidate antecedentemente alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando;
- non direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- non sostenute nei termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 par. 2 del Reg. (UE) 531/2015 e con riferimento al medesimo articolo (par. 1), sono altresì esclusi dal finanziamento i **costi della manutenzione di base dello scafo.**

Non sono inoltre ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano direttamente finalizzate al raggiungimento delle finalità della misura;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- costi connessi al *leasing*;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale (sono pertanto ammessi i costi di previdenza e degli ordini professionali



ALLEGATO A

per spese a favore di professionisti in quanto non oggetto di rimborso a favore del beneficiario finale e sostenuti dal beneficiario finale a titolo definitivo);

- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni (comprese le spese relative alla specifica predisposizione dell'istanza di finanziamento e relativa rendicontazione dell'operazione **ad esclusione** delle altre spese funzionali all'esecuzione dell'operazione tra cui a titolo esemplificativo i costi per la predisposizione delle pratiche autorizzative, le spese tecniche di progettazione, le consulenze utili alla valutazione degli interventi da attuarsi ecc.);
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e passività;
- contributi in natura;
- affitti e canoni concessori;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- spese fatturate oltre il termine previsto per la rendicontazione; interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CUP).

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

ALLEGATO A

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento il codice e la data della transazione finanziaria (TRN/CRO) con la quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Le fatture, ovvero diversa documentazione di spesa, inerenti le forniture devono contenere la **specificata indicazione** dei beni, dei servizi acquistati e delle opere realizzate e ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.

Sulle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura **“PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.41 par. 1 - Codice progetto _____ - CUP _____”**; se tali informazioni non fossero state ancora comunicate dovrà essere riportata la dicitura: **“PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.41 par. 1 /anno _____”**.

Nelle causali di pagamento delle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura **“PO FEAMP (2014-2020) Misura 1.41 par. 1 - Codice progetto _____ - CUP _____”**; se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: **“PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.41 par. 1/anno _____”**.

Sono escluse, dall'obbligo di specificazione del codice FEAMP e CUP le spese sostenute prima della comunicazione al beneficiario degli stessi. In questi casi rimane comunque necessaria la specificazione della dicitura **“PO FEAMP (2014-2020) Misura 1.41 par. 1”**. e per tali spese dovrà essere verificata la **pertinenza ed imputabilità** all'operazione selezionata.

L'Amministrazione regionale, ai fini della finanziabilità degli interventi, potrà richiedere specifiche di dettaglio degli interventi inerenti le fatture.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

15. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Tempi e modalità di esecuzione del progetto indicati nella domanda di finanziamento saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche al fine di determinare il termine per la conclusione e rendicontazione dell'intervento che verrà indicato nell'atto di concessione del contributo.

Il termine per la conclusione dell'intervento e presentazione della rendicontazione verrà individuato sulla base delle caratteristiche del progetto e del relativo **cronoprogramma** indicato dal richiedente; per una tempistica comunque non superiore a **6 mesi** dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

La tempistica dei progetti dovrà inoltre rispettare il termine di chiusura del PO FEAMP 2014-2020, previsto al 31.12.2023.

Il progetto finanziato si intende concluso quando è funzionante e funzionale rispetto agli obiettivi della presente misura, completo della documentazione di regolare esecuzione o di conformità.

16. Varianti sostanziali

Sono considerate varianti sostanziali in corso d'opera:

- il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
- il cambio della localizzazione dell'investimento;
- le modifiche sostanziali del quadro economico originario;
- le modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
- le modifiche non ricomprese nelle varianti non sostanziali di cui al cap. 17.

Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere approvate dal Servizio caccia e risorse ittiche. La relativa richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche alle operazioni oggetto di concessione del contributo ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella esposta in sede di variante (Modulo 09).

Le varianti, con le conseguenti modifiche al quadro economico, possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi



ALLEGATO A

e le finalità dell'operazione come definita in fase di concessione dell'aiuto e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Sono consentite modifiche riferite in termini generali alla medesima finalità dei beni, pertanto la modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario risulterà coerente con quanto specificato con il presente paragrafo. Le **categorie di spesa**, a tale scopo sono definite come segue: - Macchine ed attrezzature - Spese generali. In ogni caso le spese generali sono ammissibili fino ad un limite massimo del 12% come definito nel capitolo delle spese ammissibili (Cap.12).

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà pertanto all'approvazione della richiesta di variante sostanziale attraverso:

- la verifica della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi previsti dalla misura;
- la valutazione della funzionalità complessiva dell'operazione;
- la verifica del mantenimento della principale finalità originaria del progetto approvato;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La mancata approvazione di una variante sostanziale comporta il mancato riconoscimento delle ulteriori spese afferenti alla suddetta variante, mentre la restante operazione potrà essere ammessa sempreché l'iniziativa conservi la sua funzionalità a prescindere dalla variante. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico ammesso a finanziamento, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Le varianti sostanziali potranno essere approvate su istanza presentata esclusivamente prima del controllo in loco in fase di istruttoria dell'istanza del saldo. Il riscontro di variazioni sostanziali in fase di istruttoria documentale degli atti di richiesta di liquidazione del SAL o del saldo potrà comportare la sospensione del procedimento ai fini della presentazione dell'istanza di variante e della relativa approvazione. Le eventuali spese inerenti variazioni sostanziali non autorizzate riscontrate in fase di controllo in loco non saranno ammesse in tale fase.

La spesa ammessa in variante che supera l'importo ammesso a finanziamento non comporta un conseguente aumento del contributo concesso.

In ogni caso l'importo delle spese di variante autorizzabili non può comportare una riduzione della spesa superiore al 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, **al netto delle spese generali**.

Le variazioni in aumento degli interventi di maggior rilievo, riferite ai singoli preventivi già ammessi a contributo, ferme restando le condizioni sopra descritte, comportano l'acquisizione dei **tre preventivi confrontabili** ovvero la presentazione della relativa documentazione di cui al capitolo 21 per la congruità della spesa proposta in variante ai fini delle relative procedure di ammissibilità.

Nel caso in cui si verifichi una variazione delle sole quantità di un intervento senza la variazione in aumento dei prezzi unitari (stabiliti in relazione a un preventivo di spesa ammesso in fase di concessione del contributo) non è richiesta la presentazione dei tre preventivi.

Con il decreto di approvazione della variante, nel caso di una minore spesa complessiva dell'operazione, verrà rideterminato anche l'importo del contributo concesso. Le economie di spesa complessive non saranno disponibili e pertanto la riduzione dell'importo del contributo concesso non sarà più disponibile quale aiuto per la realizzazione di ulteriori interventi.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione la finanziabilità concessa.

Non è da intendersi variante la sola mancata realizzazione di parte dell'intervento.

Documenti da presentare al fine dell'autorizzazione della variante sostanziale:

Documento	Modulo
Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d'identità in corso di validità.	09
Per ogni voce di spesa variata, vanno allegati tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa.	



ALLEGATO A

Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento	
Altra documentazione a supporto della variante comprese eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	

17. Varianti non sostanziali

Non sono considerate varianti sostanziali in corso d'opera gli adeguamenti tecnici o le variazioni tecnicamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, o variazioni della marca dell'attrezzatura, per le quali si ottenga con riferimento agli specifici preventivi di spesa un aumento inferiore al 10% rispetto alla spesa di cui al preventivo presentato in fase di concessione dell'aiuto o della variante già approvata. In ogni caso devono risultare riscontrate le condizioni di ammissibilità previste nel precedente capitolo delle varianti sostanziali.

Il solo cambio del fornitore, in quanto tale, non è considerato variante sostanziale.

Le varianti non sostanziali non necessitano dell'autorizzazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche; nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale il Servizio caccia e risorse ittiche prenderà atto di dette variazioni e ne valuterà l'ammissione a finanziamento con il provvedimento di liquidazione.

Le varianti non sostanziali non comportano in ogni caso un aumento del relativo contributo concesso ancorché risulti un costo sostenuto complessivo superiore.

Non è da intendersi variante la sola mancata realizzazione di parte dell'intervento.

Il beneficiario potrà in ogni caso chiedere l'autorizzazione di una variante non sostanziale con le modalità di cui al precedente capitolo.

18. Proroghe

Potranno essere autorizzate dall'Amministrazione regionale proroghe del termine di ultimazione e rendicontazione del progetto previsto nel decreto di concessione del contributo, **motivate da eventi eccezionali o da cause non imputabili al richiedente**. La richiesta di proroga, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredata da un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'indirizzo PEC agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine di ultimazione del progetto e dovrà essere debitamente giustificata e contenere il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

L'Amministrazione regionale potrà concedere la proroga del termine per tempistiche inferiori a quelle richieste dal beneficiario e disporre la presentazione di uno stato di avanzamento utile alle finalità del raggiungimento dei target previsti dal FEAMP.

In ogni caso non potranno essere concesse proroghe che comportino l'impossibilità di rendicontare le spese nei termini previsti dal programma FEAMP 2014-2020, indicati al precedente capitolo 15.

L'Amministrazione regionale potrà inoltre rideterminare il termine di ultimazione e rendicontazione, su istanza motivata degli interessati anche con riferimento al mancato rispetto del termine.

Nel caso di beneficiari che hanno ottenuto un anticipo, la proroga comporterà la revisione della tempistica della fideiussione.

Documento	Modulo
Domanda di proroga sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	10
Relazione sulle motivazioni della proroga, sullo stato di attuazione del progetto e relativo cronoprogramma	
Copia degli atti utili a documentare le motivazioni della proroga	



19. Istruttoria e valutazione delle istanze

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it, utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito web della Regione, e all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

Verifica della ricevibilità dell'istanza

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili** rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate **irricevibili**, verranno archiviate con un provvedimento espresso.

Le **irregolarità ritenute non sanabili** sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente.

Avvio del procedimento

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente.

Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il servizio competente, il responsabile del procedimento;
- il responsabile dell'istruttoria;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza

L'Amministrazione regionale provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente misura, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto. L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata, fermo restando che gli elementi per l'ammissibilità e la valutazione dell'istanza, salvo ove diversamente disposto, devono sussistere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessarie in considerazione delle peculiarità di ciascun progetto. Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle attestazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Il richiedente con la compilazione del Modulo 03-2 è tenuto a classificare le spese dell'intervento anche per tipologia di investimento al fine di determinare il quadro economico del progetto e la sua valutazione.

Le informazioni ai fini della individuazione del punteggio per singolo criterio di selezione sono fornite dal richiedente attraverso la compilazione del "Modulo 03-3 criteri di selezione". Dette informazioni fornite con il citato modulo costituiranno il riferimento per la determinazione del punteggio di merito dell'istanza.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

A seguito delle verifiche e istruttorie svolte da parte del Servizio caccia e risorse ittiche, sarà conseguentemente attribuito il punteggio alle istanze ammesse.

Tutte le informazioni fornite dal richiedente possono essere oggetto di richiesta di integrazione, modifica e revisione da parte dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando. L'istante potrà inoltre fornire integrazioni volontarie anche a rettifica delle dichiarazioni che risultino valutabili nel corso dell'istruttoria dell'istanza di contributo. Potranno essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità degli interventi proposti.

Con le integrazioni non potranno essere proposti nuovi interventi che non risultino, anche sommariamente, già previsti inizialmente, mentre potranno essere meglio individuate o specificate le spese inerenti la realizzazione degli interventi già previsti anche attraverso nuovi preventivi di spesa.

A seguito della conclusione del procedimento amministrativo di finanziamento (decreto di impegno e concessione contributo), potranno essere proposti eventuali nuovi interventi necessari alla conclusione del progetto con le modalità previste dalla procedura di approvazione della variante di cui al capitolo 16 "Varianti sostanziali".

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000, nella delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la **graduatoria** dei progetti ammessi a finanziamento.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e **pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;**

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento (Comune posto barca);
- spesa richiesta;
- spesa ammissibile a contributo;
- totale del contributo finanziabile;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- punteggio;
- note.

I progetti ammessi sono finanziati, nella percentuale di aiuto prevista dal presente bando, fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso nella graduatoria di merito, l'Amministrazione concedente può disporre la concessione parziale del contributo stesso nei limiti dei fondi disponibili previo assenso scritto del beneficiario (comprendente l'impegno alla realizzazione dell'intervento) con riserva d'integrazione con eventuali risorse successivamente disponibili come descritto di seguito.

Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente al finanziamento dei progetti ammessi nella graduatoria di misura, ma non finanziati per carenza di risorse, si procede entro 6 mesi successivi alla pubblicazione sul BUR dell'atto di approvazione, allo scorrimento della medesima e alla concessione di ulteriori contributi nei limiti di importo di tali ulteriori risorse, verificato il mantenimento dei requisiti di



ammissibilità e la volontà del beneficiario a realizzare l'intervento, nonché la possibilità di rendicontare e concludere il progetto entro i termini di chiusura del PO FEAMP 2014-2020.

Le informazioni relative a ciascuna istanza e richiedente saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP.

Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma, potranno essere riaperti dall'Amministrazione regionale i termini di presentazione delle domande.

Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà emesso il decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario.

Il suddetto decreto sarà emesso previa effettuazione delle ulteriori necessarie verifiche di legge e previa produzione, da parte del beneficiario, nel termine fissato dal Servizio caccia e risorse ittiche:

- della dichiarazione da parte di un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista, ovvero attraverso attestazione dell'istituto bancario di riferimento del richiedente) che attesti la capacità finanziaria e operativa del beneficiario a sostenere l'operazione e soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando (Modulo 07);
- per gli interventi inerenti la sostituzione dello scafo in legno con altro in vetroresina prova della richiesta di nulla osta al MiPAAF;

Il mancato invio della citata documentazione, potrà comportare l'esclusione del progetto dalla graduatoria e lo scorrimento della stessa per la revisione dei progetti finanziabili.

Le informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 02 – Scheda progettuale), potranno essere pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

L'Amministrazione regionale provvederà al controllo del punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale in ogni ulteriore fase istruttoria, esclusi i procedimenti inerenti istanze di anticipo e di proroga dei termini, al fine di garantire il mantenimento dell'iniziativa stessa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

20. Modalità e termini per la presentazione della istanza

La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE **utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it.**

Qualora, per motivi tecnici (capienza dimensione allegati) non fosse possibile inviare l'istanza e la relativa documentazione attraverso un unico invio saranno accettati invii consecutivi debitamente numerati riportati nell'oggetto della PEC (es. invio 1/n, 2/n, etc.).

L'oggetto della comunicazione deve riportare la seguente dicitura: **FEAMP 2014-2020 - domanda di contributo Misura 1.41 par. 1 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici.**

La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC.

La domanda si intende validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente (o da suo delegato) all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
- sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull'operazione, la sopra indicata documentazione deve essere detenuta presso il beneficiario.



ALLEGATO A

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro e non oltre il 19/12/2022.

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impese/pesca-acquacoltura/FEAMP/>

Ogni istanza contributiva può riguardare un singolo peschereccio.

21. Documentazione da presentare per accedere alla domanda

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	Modulo
Domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'impresa	01
Scheda progettuale dell'intervento	02
Documentazione fotografica dell'imbarcazione oggetto di intervento	
Foglio di calcolo (Excel Moduli 03 -1 -2 -3) in formato editabile (.xls - .xlsx) unitamente a singoli fogli di lavoro sottoscritti e trasmessi in formato .pdf (Nota: le istruzioni per la compilazione del file excel sono riportate nel Modulo 04)	03
Elenco preventivi	03-1
Riepilogo spese	03-2
Criteri di selezione	03-3
Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario e armatore dell'imbarcazione: Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato), attestante che non si è beneficiato di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento sull'imbarcazione.	05-2
Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario e armatore dell'imbarcazione: Atto di assenso alla presentazione della domanda di sostegno, all'esecuzione del progetto nonché all'iscrizione ed al rispetto dei relativi vincoli sottoscritto da proprietario e armatore	18
Copia dei titoli di disponibilità del motopeschereccio (alla data della domanda) su cui vengono realizzati gli interventi	
Indicatori di output e di risultato (ex ante)	06
Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle due ultime dichiarazioni fiscali del reddito impresa presentate e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. (escluse le aziende di nuova costituzione)	
Tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici di beni e servizi per ogni spesa di qualsiasi tipologia.	
Copia della Licenza di pesca in corso di validità dell'armatore afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Copia della Licenza per navi minori e galleggianti afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Copia del Ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone, di capitali o società cooperativa deliberazione/atto con la quale l'organo amministrativo del richiedente, approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla l'eventuale quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a richiedere ed a riscuotere il contributo	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza	



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

ALLEGATO A

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per tutte le voci di spesa relative all'acquisizione di beni e servizi inerenti al progetto vanno trasmessi **3 preventivi** di spesa **confrontabili**, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, acquisiti ai fini dell'individuazione dei costi.

Nell'ipotesi in cui non siano reperibili tre preventivi di spesa il richiedente deve fornire:

1. le motivazioni del mancato reperimento da indicare al punto 3 del Modulo 2 "Scheda progettuale", specificando:
 - a) la carenza di ditte fornitrici e la ricerca svolta;
 - b) le caratteristiche particolari della specifica lavorazione o attrezzatura tali che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
 - c) le richieste dei preventivi inviate alle ditte fornitrici che non hanno risposto;
2. copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino.

Nel caso il preventivo individuato non risulti di importo inferiore rispetto agli altri illustrare le motivazioni che dimostrino il vantaggio della scelta fatta tramite la compilazione prevista al punto 3 del Modulo 02 "Scheda progettuale".

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi o delle motivazioni eventualmente richiesti, o qualora le motivazioni vengano valutate insufficienti, l'ufficio istruttore si riserva di non ammettere la relativa spesa. Il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di verificare e accettare le motivazioni fornite dal richiedente o ammettere eventualmente la minore spesa preventivata. In ogni caso non saranno ammesse le spese di importo superiore al 10% rispetto al preventivo di importo più basso.

Nell'ambito delle **spese generali** (ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa a cui si riferiscono, vedasi capitolo 12) ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è comunque necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (Modulo 05) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

22. Anticipo del contributo concesso

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al **40%** dell'importo del contributo concesso da richiedersi entro 90 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno.

L'anticipo viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10/06/1982, n. 348, ovvero di una fideiussione rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385) nella misura del **100%** dell'importo dell'anticipo.

La copertura fideiussoria dovrà avere una validità di mesi 12 da rinnovarsi obbligatoriamente fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia mediante un atto di autorizzazione allo svincolo.

Documento	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	11
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	12
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l'inizio delle attività progettuali corredata da fotocopia della prima fattura o da documentazione equipollente.	

23. Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a € 10.000,00, può essere concesso un solo stato di avanzamento lavori (SAL) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il 40% del progetto approvato. Può essere concessa la liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori, fino ad un massimo del 90% del contributo concesso.

Nel caso in cui sia stata già erogata l'anticipazione (di cui al punto precedente) la richiesta per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il 50% della spesa ritenuta ammissibile. In questo caso l'importo liquidabile riferito al SAL è calcolato al netto dell'importo dell'anticipo già erogato.

Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

Documento	Modulo
Domanda liquidazione SAL/saldo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	13
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati	
Documentazione relativa all'esecuzione degli interventi inerente: autorizzazioni, pareri, certificato di regolare esecuzione dei lavori, e copia documentazione presentata per la domanda di idoneità del peschereccio, ecc.	
Rendicontazione spese sostenute	14
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato) e, ove dovuto, copia del Modello F24 utilizzato con distinta dei destinatari e completo di ricevuta di pagamento	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	15
Documentazione fotografica dell'intervento	

24. Saldo del contributo concesso

Per la richiesta della liquidazione del contributo in un'unica soluzione o per la liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

Documento	Modulo
Domanda liquidazione SAL/saldo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	13
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale	
Rendicontazione spese sostenute	14
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato) e, ove dovuto, copia del Modello F24 utilizzato con distinta dei destinatari e completo di ricevuta di pagamento;	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	15
Documentazione relativa all'esecuzione degli interventi inerente: autorizzazioni, pareri, certificato di regolare esecuzione dei lavori, e copia documentazione presentata per la domanda di idoneità del peschereccio, ecc.	
Indicatori di output e di risultato (ex post)	16
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili (se obbligatori in base alla normativa vigente) con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Per gli interventi di sostituzione di scafi in legno con altri in vetroresina per ridurre l'attrito: - nulla osta alla sostituzione rilasciato dal MiPAAF.	



<ul style="list-style-type: none"> - documentazione aggiornata dell'imbarcazione - attestazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - il codice di progetto FEAMP; - che il nuovo scafo produce un attrito minore rispetto al precedente ed è costruito con materiale atossico; - la descrizione particolareggiata dell'intervento eseguito. 	
Documentazione fotografica dell'intervento	

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate dei potenziali interessi legali maturati. L'iniziativa deve essere realizzata in misura **non inferiore al 65%** della spesa ammessa in fase di finanziamento (nel calcolo non incide il solo ribasso di prezzi rispetto la spesa preventivata intervenuto successivamente).

25. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate. Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale. I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, verrà effettuato un sopralluogo prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione comprovante l'iscrizione dei beni ammortizzabili oggetto di finanziamento.

La registrazione dei beni ammortizzabili relativa alle spese di progetto, non effettuate nel corso dell'anno in cui è stato effettuato il controllo di primo livello propedeutico alla liquidazione del contributo, dovrà essere inviata dal beneficiario all'Amministrazione regionale entro la fine dell'anno successivo (se obbligatoria in base alla normativa vigente).

26. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n. 1303/2013.

Ne consegue che al beneficiario **non è consentito** nel corso di attuazione del progetto e nel periodo dei 5 anni dalla data del pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 Reg. (UE) n.1303/2013:

- a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;
- b. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

Ai sensi dell'art. 71 citato, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Pertanto i beni oggetto di finanziamento **non** possono essere ceduti né può essere cambiata la destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi a decorrere dalla data del pagamento finale.

Non è altresì consentita, durante il periodo di stabilità delle operazioni, la vendita o la cessione differita a un momento successivo alla scadenza del vincolo.

Per cinque annualità a decorrere dalla data del pagamento effettivo dell'aiuto al beneficiario, non è inoltre consentito iscrivere il motopeschereccio oggetto dell'intervento, al di fuori dall'elenco comunitario delle navi. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate in un importo proporzionato al periodo durante il quale la suddetta condizione non è stata soddisfatta. L'accadimento di qualsiasi evento che incida sul rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo deve essere tempestivamente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche per gli adempimenti di competenza.

Successivamente all'emissione del decreto di liquidazione finale i vincoli di destinazione d'uso relativi al motopeschereccio oggetto dell'intervento dovranno essere iscritti presso i registri dell'Ufficio marittimo locale di competenza.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare via PEC (agricoltura@certregione.fvg.it) al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del pagamento finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo 17 Dichiarazione di mantenimento dei vincoli).

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Nel caso in cui il beneficiario **non sia una PMI** e l'operazione preveda un investimento in infrastrutture oppure un investimento produttivo, il contributo erogato deve essere rimborsato laddove, entro **10 anni** dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "**cause di forza maggiore**". Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'incapacità sopravvenuta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stata chiarita dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessari di essere spostato in altro luogo, il beneficiario medesimo è tenuto a comunicarlo al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all'interno dell'ambito di applicazione del presente bando.

Infine, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 508/2014, dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) dello stesso articolo, per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la restituzione dell'aiuto nella misura prevista dalle rettifiche finanziarie di cui all'art. 99 del Reg.(UE) 508/2014;

27. Recesso per rinuncia

L'istanza di rinuncia volontaria al mantenimento dell'operazione per la quale è stata presentata una richiesta di contributo deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it tramite l'invio del **Modulo 08** adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante nonché completo di copia della carta d'identità.



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi dovuti ai sensi delle norme regionali per i contributi concessi dall'Amministrazione regionale.

28. Revoca e disimpegno del contributo

Le accertate **false dichiarazioni e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

Sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, l'Amministrazione concedente si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca o disimpegno totale o parziale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario (rif. Modulo 08);
- sopravvenuta indisponibilità dei beni oggetto dell'operazione;
- mancata comunicazione di contratti che riguardano i beni oggetto del contributo;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al 65% della spesa ammessa in fase di finanziamento (nel calcolo non incide il solo ribasso di prezzi rispetto la spesa preventivata intervenuto successivamente);
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 del presente bando;
- mancata realizzazione di una parte del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- difformità del progetto d'investimento realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non approvate);
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione;
- ;
- mancato raggiungimento del punteggio minimo utile della graduatoria ai fini del finanziamento conseguente a modifiche dell'operazione realizzata;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge o regolamentari tra cui il mancato rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni.

In fase di valutazione verrà comunque considerato il raggiungimento delle finalità principali dell'opera.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

29. Complementarietà del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarietà e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al



paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

30. Obbligo di pubblicità

Come previsto dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando i seguenti elementi:

- a) emblema dell'Unione, insieme a un riferimento all'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite agli artt. 3 e 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei).

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi nelle seguenti modalità:

- a) fornendo, sul proprio **sito web**, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, almeno **un poster** con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, ove possibile, il beneficiario espone una **targa permanente o un cartello** pubblicitario (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera i 500.000,00 euro;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite all'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf

31. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

Rimane inoltre stabilito che il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- il rispetto degli ulteriori obblighi stabiliti con il decreto di concessione con riferimento alla tipologia di intervento e agli obblighi comunitari.

32. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/>

33. Diritti dei beneficiari

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

34. Comunicazioni dall'Amministrazione

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

35. Normativa e documentazione di riferimento

Regolamenti UE

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- **Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)** - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390)
- Regolamento (CE) n. **1221/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio



ALLEGATO A

- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo <<Cooperazione territoriale europea>>
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio



ALLEGATO A

- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento (UE) **2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento (UE) **2020/460** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
- Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- Regolamento (UE) **2022/1278** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento di esecuzione (UE) **2017/218** della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per



ALLEGATO A

garantire il rispetto delle norme della politica comune della pescacomune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e



la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

Normativa nazionale

- Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. 357/1997 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. 120/2003 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca



ALLEGATO A

- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (GU n. 91 del 19.04.2016, - S. O. n. 10)

Normativa Regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
- Legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24 (legge di stabilità 2022);
- Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022- 2024);
- DGR 28 aprile 2017, n. 768 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000
- DGR n. 16 settembre 2022, n. 1345 - FEAMP 2014-2020, Presa d'atto rimodulazione Piano Finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia

36. Link utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/pesca-acquacoltura/FEAMP/>

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

<https://www.politicheagricole.it>

PO FEAMP - Comunicazione (da cui poter scaricare la Linea grafica FEAMP contenente i loghi FEAMP, UE e Autorità di gestione e le modalità d'uso loghi e immagini)

<https://pofeamp.politicheagricole.it/it/comunicazione/>

37. Contatti

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it	Il responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche: Avv. Valter Colussa e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it Tel: 0432 555650
Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Udine: Fogale Lorenzo e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it Tel: 0432 555650 - Cell: 335 6911925	



mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO A

Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Trieste: Manzin Franco

e-mail: franco.manzin@regione.fvg.it

Tel: 040 3774009 - Cell: 334.6261643

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE